



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 97 DEL 30/06/2025

SERVIZI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE E AVVOCATURA CIVICA

PRESENTATA DA: CITTADIN VALERIA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI “ACCORDO DI DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE” TRA IL COMUNE DI ROVIGO, L’ISTITUTO RODIGINO DI ASSISTENZA SOCIALE E LA REGIONE DEL VENETO IN MERITO ALLA CONTROVERSIA PENDENTE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO R.G. 3890/2024.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Targa Michela

Premesso che:

- a seguito del trasferimento operato dall’art. 25, comma 1 della L.R. Veneto 15 dicembre 1982, n. 55, il Comune di Rovigo è proprietario dell’immobile ex ONPI (Opera Nazionale Pensionati d’Italia) denominato “Casa Serena”, sito in Rovigo, via Bramante n. 13/15;
- il predetto immobile è sottoposto a vincolo di destinazione ai servizi di assistenza sociale, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 55/1982, ed era accreditato come Centro Servizi della Regione Veneto;
- Casa Serena è stata gestita dall’IPAB denominata Istituto Rodigino di Assistenza Sociale (IRAS) fin dal 1984, in forza di apposite concessioni da parte del Comune di Rovigo;
- in particolare, da ultimo, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 19.12.2003, è stato approvato lo schema di atto per la gestione di Casa Serena e la concessione in uso del relativo immobile da parte di IRAS;
- conseguentemente, in esecuzione della deliberazione consiliare appena citata, in data 21.01.2004 è stata stipulata tra il Comune di Rovigo e IRAS la Concessione-contratto Rep. 5211, per disciplinare la gestione di Casa Serena e la concessione in uso a IRAS del relativo immobile, per la durata di 99 anni;
- nel corso degli anni la situazione economica di IRAS si è deteriorata, tant’è che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 26.7.2016 la Regione Veneto, a cui spetta la vigilanza sulle IPAB ai sensi dell’art. 3 della L.R. 23/2007, ha sciolto il Consiglio di Amministrazione di IRAS e ha nominato un Commissario Straordinario Regionale, incaricato della gestione dell’Istituto in vista del ripristino dell’equilibrio gestionale dell’Ente;



COMUNE DI ROVIGO

- la gestione commissariale, in origine di durata annuale, è stata ripetutamente prorogata dalla Regione Veneto con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1116 del 31.07.2018, n. 1108 del 30.07.2019, n. 1067 del 28.06.2020, n. 1293 del 18.10.2022, n. 1756 del 12.12.2023, n. 1486 del 12.12.2024 e n. 79 del 27.01.2025, e perdura tuttora;
- le difficoltà finanziarie dell'Istituto si sono riverberate sulla manutenzione ordinaria e straordinaria di Casa Serena, alla quale IRAS era tenuta in base alla Concessione-contratto Rep. 5211 del 21.1.2004, al punto da condurre l'immobile ad un grave e tuttora perdurante stato di ammaloramento;
- i Commissari Straordinari Regionali succedutisi hanno ritenuto di individuare nella dismissione di Casa Serena e nel trasferimento degli ospiti nell'altro Centro Servizi gestito da IRAS (il Centro Servizi San Bortolo, sito in Rovigo) l'elemento in grado di ripristinare l'equilibrio finanziario dell'Istituto, con valutazioni condivise dalla Regione Veneto;
- di conseguenza, IRAS ha manifestato al Comune l'intenzione di riconsegnare a quest'ultimo l'immobile, per dismettere le attività ivi previste e incassare dall'Amministrazione comunale una somma a titolo di ammortamento degli oneri di straordinaria manutenzione sostenuti dall'Istituto nel corso del rapporto concessorio, ai sensi dell'art. 6, par. 6.2 della Concessione-contratto del 21.01.2004 che, a fronte dell'obbligo per il concessionario IRAS di effettuare la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'immobile, prevedeva che *“qualora il rapporto dovesse cessare all'interno dei 33 anni, il Comune di Rovigo sarà tenuto a subentrare all'IRAS nell'ammortamento degli investimenti sostenuti”*;
- si sono quindi susseguite tra il Comune di Rovigo, IRAS e la Regione Veneto varie interlocuzioni, volte ad esplorare la possibilità di una risoluzione consensuale della Concessione-contratto;
- durante le trattative, tuttavia, con decreto n. 26 del 27.12.2022, il Commissario Straordinario Regionale di IRAS ha approvato una bozza di piano di risanamento dell'Istituto e contestualmente avviato il procedimento di revoca/recesso unilaterale dalla suddetta Concessione-contratto;
- il Comune di Rovigo ha impugnato avanti al T.A.R. Veneto il predetto decreto commissariale e la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1753 del 30.12.2022, per ottenerne l'annullamento;
- il Comune ha, altresì, successivamente impugnato con tre distinti ricorsi per motivi aggiunti gli atti conseguenti approvati, rispettivamente, dallo stesso IRAS e dalla Regione Veneto, segnatamente:
 - con il primo ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnati i decreti del Commissario Straordinario Regionale dell'IRAS n. 4 del 23.02.2022, n. 5 del 24.04.2023 e n. 6 del 04.05.2023, le deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 572 del 09.05.2023 e n. 573 del 09.05.2023 e le note del Segretario della Giunta Regionale prot. 237067 del 03.05.2023 e prot. 258037 del 12.05.2023;
 - con il secondo ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnati i decreti del Commissario Straordinario Regionale dell'IRAS n. 7 del 17.05.2023, n. 8 del 25.05.2023 e n. 12 del 29.06.2023, la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 697 del 05.06.2023 e la nota del Commissario Straordinario Regionale dell'IRAS prot. 2651 del 06.07.2023.
 - con il terzo ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnati i decreti del Commissario Straordinario Regionale dell'IRAS n. 14 del 19.07.2023, n. 17 del 07.08.2023 e l'*“INTIMAZIONE A RICEVERE IN CONSEGNA UN IMMOBILE EX ART. 1209 co. 2 e 1216 c.c.”* notificata dall'Istituto Rodigino di Assistenza Sociale al Comune di Rovigo, a mezzo



COMUNE DI ROVIGO

Ufficiale Giudiziario, in data 20.07.2023 e assunta a prot. comunale n. 56365/2023 del 20.7.2023, ed è stato altresì domandato l'accertamento delle attuali validità ed efficacia della Concessione-contratto Rep. 5211, stipulata in data 21.01.2004 tra il Comune di Rovigo e l'Istituto Rodigino di Assistenza Sociale, e della conseguente inesistenza: a) di un obbligo del Comune di Rovigo di ricevere in consegna dall'Istituto Rodigino di Assistenza Sociale l'immobile denominato Casa Serena, sito in Rovigo, via Bramante n. 13/15, e oggetto della richiamata Concessione-contratto Rep. 5211 del 21 gennaio 2004; b) di un diritto od obbligo dell'Istituto Rodigino di Assistenza Sociale di consegnare il citato immobile al Comune di Rovigo;

- nel giudizio così incardinato (R.G. 304/2023) si sono costituite sia IRAS che la Regione, chiedendo il rigetto dei ricorsi;
- con sentenza n. 101/2024 pubblicata in data 22.01.2024, il T.A.R. Veneto ha respinto il ricorso principale e i vari motivi aggiunti proposti dal Comune di Rovigo, condannandolo al pagamento delle spese di lite a favore delle controparti;
- in particolare, la sentenza ha sancito la legittimità del recesso unilaterale di IRAS dalla Concessione-contratto Rep. 5211 del 21.01.2004 e, altresì, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile di IRAS verso il Comune di Rovigo per l'importo di Euro 3.200.000,00, asseritamente fondato sull'art. 6, par. 6.2, della Concessione-contratto Rep. 5211 del 21.01.2004, poiché il Comune di Rovigo, nel corso delle interlocuzioni svoltesi per ricercare una composizione bonaria della vicenda, avrebbe riconosciuto la debenza di tale importo in relazione agli investimenti compiuti da IRAS nell'immobile in vigenza del rapporto concessorio;
- la citata sentenza del T.A.R. Veneto n. 101/2024 è stata notificata da IRAS al Comune in data 18.03.2024;
- con nota prot. 27841/2024 del 09.04.2024, a firma del Segretario Generale e del Commissario Straordinario, è stata rappresentata a IRAS la disponibilità del Comune a prendere in consegna "Casa Serena", senza alcun riconoscimento delle ragioni di IRAS né acquiescenza agli atti del Commissario Straordinario Regionale di IRAS impugnati con il ricorso al T.A.R. Veneto R.G. 304/2023 o alla sentenza del medesimo T.A.R. n. 101/2024 e con ogni più ampia riserva di qualsiasi azione a tutela della posizione del Comune di Rovigo, comunicando la disponibilità a concordare modalità e tempi della consegna, evidenziando che la consegna avrebbe dovuto avere luogo nel contraddittorio della parti, con verifica dello stato dei luoghi, e che modalità e tempi della consegna avrebbero dovuto essere compatibili con le tempistiche di approvazione delle necessarie variazioni di bilancio;
- a tale nota non è pervenuto riscontro;
- avverso la sentenza del T.A.R. Veneto n. 101/2024 il Comune ha proposto appello avanti al Consiglio di Stato con ricorso notificato in data 10.05.2024, previo conferimento di incarico di patrocinio con determinazione dirigenziale n. 1635 del 07.05.2024;
- nel giudizio di appello così incardinato, portante n. di R.G. 3890/2024 e tuttora pendente, si è costituita in giudizio la Regione Veneto;
- con deliberazione n. 213 del 24.10.2024, la Giunta comunale ha approvato un Atto di indirizzo, dando indicazione ai Dirigenti della Sezione Servizi Sociali e delle Sezioni Lavori Pubblici e Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza, di verificare, con il supporto del legale esterno incaricato dal Comune per l'assistenza nel procedimento avanti al Consiglio di Stato R.G. 3890/2024 e di concerto con l'Avvocatura Civica, la percorribilità e la sostenibilità di un accordo che consentisse



COMUNE DI ROVIGO

la conciliazione/transazione della lite pendente e il superamento degli aspetti critici dei rapporti tra il Comune di Rovigo e IRAS in merito all'immobile "Casa Serena", avviando, a tal fine, un confronto con le parti in causa;

- su impulso del Dirigente del Settore "Segreteria Generale", comprendente i servizi afferenti "Organi istituzionali, Segreteria - Gabinetto del Sindaco, Advocatura Civica, RPC, Programmazione e Controllo", sono intervenute interlocuzioni tra i legali delle parti, volte ad esplorare la possibilità di una soluzione conciliativa della controversia e dell'intera vicenda;

- sono state quindi intavolate trattative ai fini della definizione di un accordo transattivo che permettesse di addivenire alla conciliazione della lite e al superamento della situazione che aveva condotto al contenzioso;

- all'esito di tali trattative, è stato elaborato, in collaborazione e condivisione tra le parti, un accordo di definizione stragiudiziale, con contenuti transattivi, che si allega al presente atto, a costituirne parte integrante (ALL. 1_Accordo stragiudiziale);

dato atto che il predetto accordo prevede, in sostanza, le seguenti condizioni:

- scioglimento definitivo della Concessione-contratto Rep. 5211 del 21.01.2004 tra il Comune di Rovigo e IRAS;
- versamento a IRAS, da parte del Comune di Rovigo, della somma di Euro 1.800.000,00, mediante bonifico bancario, entro due giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell'accordo, quale ammortamento residuo forfettario delle opere di manutenzione straordinaria eseguite da IRAS presso l'immobile Casa Serena;
- presa in consegna di Casa Serena, da parte del Comune, nello stato in cui si trova, con contestuale redazione di uno stato di consistenza dell'immobile in contraddittorio delle parti;
- compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello, con ritenzione delle spese del giudizio di primo grado, già versate dal Comune, da parte di IRAS e Regione;
- impegno della Regione Veneto ad esercitare tempestivamente, e nei tempi tecnici strettamente necessari a dare riscontro alla relativa istanza del Comune, i poteri previsti dall'art. 25, comma 1-bis della L.R. 55/1982, ai sensi del quale *"Eventuali deroghe al vincolo di destinazione nei confronti dei beni ex Opera Nazionale Pensionati d'Italia (O.N.P.I.) di cui al presente articolo possono essere autorizzate dalla Giunta regionale per comprovati motivi di interesse pubblico e previa valutazione del livello di assistenza sociale presente sul territorio."*;
- rinunce reciproche a far valere qualsivoglia pretesa connessa o derivata a qualunque titolo dalla Concessione-contratto Rep. 5211 del 21.01.2004;

preso atto che l'adesione al predetto accordo di definizione stragiudiziale - che, secondo quanto chiarito dal legale incaricato, ha natura transattiva - appare vantaggiosa per il Comune di Rovigo, in base al parere appositamente reso dal legale incaricato e acquisito in atti con prot. n. 46962 del 23.06.2025 (ALL. 2_Parere legale, non ostensibile);

ritenuto che, mediante tale accordo, l'Amministrazione comunale chiude un contenzioso di esito finora a sé sfavorevole, eliminando l'incertezza del giudizio di appello, in cui il rischio di soccombenza, secondo il legale incaricato, può ritenersi pari ad almeno il 55%, mediante il versamento di una somma di denaro significativamente più bassa di quella che dovrebbe corrispondere in esecuzione della sentenza, con una riduzione del 43,75% sul capitale e senza corresponsione di interessi legali e/o moratori, senza considerare altri eventuali accessori;



COMUNE DI ROVIGO

dato atto che, in base allo schema di accordo di che trattasi, la Regione Veneto si impegna a esercitare tempestivamente i poteri previsti dall'art. 25, comma 1-bis della L.R. Veneto n. 55/1982, come aggiunto dall'art. 1, comma 1 della L.R. 5 maggio 2023, n. 8, nei tempi tecnici strettamente necessari a dare riscontro alla relativa istanza del Comune;

considerato che, a seguito delle difficoltà finanziarie emerse in fase di gestione del rapporto concessorio e del successivo abbandono dell'immobile da parte di IRAS, avvenuto in data 01.07.2023, Casa Serena risulta ad oggi un manufatto dismesso, in grave stato di ammaloramento e non più adibito a servizi di assistenza sociale e non più idoneo all'uso, e dunque qualsiasi operazione di valorizzazione di tale bene patrimoniale richiede il superamento dell'attuale assetto giuridico;

- la contestazione ad IRAS delle mancate manutenzioni all'interno dell'immobile non appare oggi utilmente praticabile, alla luce della mancanza di un iniziale stato di consistenza dell'immobile e di un piano economico-finanziario in ordine alla gestione di Casa Serena da parte di IRAS, dell'assenza di indicazione dei lavori di straordinaria manutenzione nella Concessione-contratto del 21.01.2004 e dell'assenza di richieste o solleciti ad IRAS ad effettuare gli interventi strutturali sull'immobile, secondo quanto osservato nella relazione dello Studio Legale prof. avv. Franco Mastragostino del 18.05.2023, assunta a prot. 3946/2023, e condiviso dall'avv. Trovato nella propria nota del 18.04.2025, assunta a prot. 31019/2025;

- le circostanze appena esposte rendono di difficile esperimento la contestazione nei termini sopra esposti, poiché non appaiono, anche in considerazione del lungo tempo trascorso dalla stipulazione della Concessione-contratto del 21.01.2004, ragionevolmente suscettibili di condurre ad un probabile esito favorevole per l'Amministrazione comunale, secondo quanto condiviso dai legali incaricati dal Comune;

- le reciproche rinunce a far valere pretese connesse o derivate a qualunque titolo dalla Concessione-contratto previste dall'accordo transattivo, d'altronde, consentono di eliminare il rischio di azioni da parte di IRAS per ottenere il pagamento di somme a titolo di ammortamento di ulteriori investimenti ovvero per costi sinora sostenuti per l'immobile (guardiania, utenze, ecc.) o per costi relativi a pretese di subentro di cui all'art. 7 della Concessione-contratto rep. 5211 del 21.01.2004, evitando così l'insorgenza di ulteriori fronti di contenzioso, con i relativi esborsi e rischi di soccombenza e conseguenti ulteriori esborsi;

- per l'esecuzione della sentenza è stata accantonata nel rendiconto 2024 la somma di Euro 3.239.848,82 e pertanto la somma di denaro che il Comune dovrà versare a IRAS in esecuzione dell'accordo oggetto del presente atto non richiede ulteriori risorse finanziarie, ma anzi garantisce un risparmio di spesa e permette di liberare cospicue risorse finora rimaste accantonate a bilancio, pari ad Euro 1.439.848,82;

dato atto che:

- il legale incaricato ha chiarito che l'accordo di che trattasi presenta natura transattiva, ed è pertanto del tutto legittimo e appropriato fare riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di transazioni concluse dagli enti pubblici;

- lo schema di accordo di definizione stragiudiziale di cui trattasi risulta essere conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei Conti con riferimento al ricorso alla transazione come strumento per prevenire o dirimere le controversie non solo tra privati, ma anche tra enti pubblici;

- infatti, *“è stato quindi precisato che “sarà, dunque, foriera di potenziale responsabilità erariale una transazione che abbia ad oggetto, a titolo esemplificativo, una pretesa, nei confronti di una Pubblica*



COMUNE DI ROVIGO

amministrazione, manifestamente infondata, oppure una transazione riguardante un credito prescritto o, ancora, una transazione caratterizzata da condizioni manifestamente svantaggiose per l'Amministrazione. Da ultimo, si evidenzia che se a transigere è "un soggetto pubblico...i parametri valutativi sono decisamente più ristretti e maggiormente, se non quasi esclusivamente, ancorati a risparmi di spesa (sia gestionali che per contenziosi), a tutela delle casse pubbliche e della collettività che vi contribuisce finanziariamente. Un ente pubblico...non gode dunque di un arbitrio transattivo, riconoscibile ad un privato, ma deve pur sempre avere come parametro l'equilibrio di bilancio che impone una attenta e oculata valutazione delle poste in transazione...". Ciò in considerazione nel necessario rispetto di regole che si pongono a presidio di "garanzie costituzionali di buon andamento e di integrità delle finanze pubbliche che esprimono tutela finale dei diritti dei contribuenti e dei cittadini tutti (art. 97 cost.)" (vd. sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, n. 196/2019)" (*Parere Sezione Controllo Lombardia n. /65 /2020/PAR*). *Traendo delle preliminari conclusioni, alla luce dei principi giurisprudenziali espressi, e per quel che è qui d'interesse, si può affermare che il sindacato giurisdizionale sugli accordi transattivi delle pubbliche amministrazioni deve essere contenuto nei limiti della rispondenza delle transazioni medesime a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, nonché all'idoneità dell'accordo transattivo a conseguire un risparmio di spesa. È inoltre parere di questo Collegio che, nel convenire reciproche concessioni su una controversia complessa o avente ad oggetto somme cospicue di denaro pubblico, è ragionevole una transazione che abbia ponderato in maniera approfondita gli interessi in gioco, che sia stata preceduta da una diligente istruttoria procedimentale, dal parere favorevole degli organi interni in ordine alla copertura finanziaria dell'operazione, nonché dal parere dell'avvocatura interna all'amministrazione.*" (Corte Conti, Sez. Giur. Calabria, 3 giugno 2022, n. 119; nello stesso senso anche Corte Conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, n. 199/2023/PRSP);

- inoltre, il Giudice Contabile ha evidenziato *"che la scelta di addivenire ad una transazione è sindacabile ove illegittima o illogica, dannosa ovvero diseconomica e che "l'irragionevolezza della scelta e la correlata negligenza nella definizione transattiva di una lite contenziosa può ravvisarsi soltanto qualora la pretesa azionata sia palesemente infondata"* (in termini, Corte dei conti, Sez. II d'Appello, sentenza n. 250/2018). Detto in altri termini, va esclusa una responsabilità ove il giudizio prognostico in merito all'esito di un contenzioso presenti elementi di obiettiva incertezza e possa ragionevolmente condurre ad una definizione transattiva." (Corte dei Conti, Sez. Giur. Piemonte, 25 gennaio 2022, n. 7);
- l'accordo in questione rispetta i suesposti parametri, poiché prevede un significativo risparmio di spesa per il Comune di Rovigo, pari al 43,75% di quanto dovuto in base alla sentenza del T.A.R. Veneto n. 101/2024, oltre eventuali interessi e accessori, e, inoltre, consente di superare definitivamente le ragioni contenziose esistenti, compreso il giudizio di appello *sub* R.G. 3890/2024 del Consiglio di Stato, in cui il rischio di soccombenza, secondo il legale incaricato, può ritenersi pari ad almeno il 55%, ponendo le basi per il successivo perseguimento di eventuali diversi/nuovi interessi pubblici;
- il legale incaricato della difesa dell'Ente nel giudizio di appello, nel proprio parere assunto a prot. n. 46962 del 23.06.2025, ha rilevato che la mera decisione del ricorso in appello da parte del Consiglio di Stato non potrebbe ragionevolmente stabilire un assetto definitivo della vicenda complessiva, richiedendo l'apertura di una successiva fase di confronto tra tutti i soggetti pubblici coinvolti;
- dette considerazioni rendono ulteriormente opportuna, stante anche il sopra evidenziato significativo



COMUNE DI ROVIGO

rischio di soccombenza segnalato dal legale incaricato, una definizione stragiudiziale della vicenda complessiva, che consente di ottenere il sopra indicato rilevante risparmio di spesa rispetto a quanto statuito dalla sentenza di primo grado e potrebbe consentire la rideterminazione dell'assetto giuridico di Casa Serena, mediante rimozione del vincolo di destinazione, in vista di una sua futura valorizzazione;

dato atto inoltre che, per quanto riguarda l'aspetto fiscale dell'operazione, trattandosi di operazione atipica, non vi sono all'interno del Comune professionalità specialistiche in tema di IVA da applicare alla tipologia di operazione di che trattasi. Pertanto nello spirito di leale collaborazione tra P.A., per definire il regime IVA da applicare all'accordo di definizione stragiudiziale oggetto del presente atto, ci si è avvalsi dell'approfondimento effettuato da IRAS che ha acquisito apposito parere da uno specialista della materia fiscale per la gestione degli aspetti fiscali dell'operazione ai sensi di legge (vedasi documento IRAS firmato dal legale rappresentante prot. n. 48710 del 30.06.2025);

dato atto quindi che nell'ambito dell'istruttoria svolta del Settore "Segreteria Generale", comprendente i servizi afferenti "Organi istituzionali, Segreteria - Gabinetto del Sindaco, Advocatura Civica, RPC, Programmazione e Controllo", sull'ipotesi di definizione stragiudiziale della controversia e sul relativo accordo sono stati acquisiti:

- la nota di IRAS assunta a prot. comunale n. 46638 del 20.06.2025, relativa al regime fiscale applicato;
- la successiva nota di IRAS acquisita al prot. n. 48710 in data 30.06.2025 di approfondimento sul suddetto regime fiscale, come da richiesta del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;
- il parere del legale incaricato della difesa del Comune di Rovigo nel ricorso *sub* R.G. 3890/2024 del Consiglio di Stato, assunto a prot. n. 46962 del 23.06.2025, nonché la nota dell'Advocatura Civica prot. n. 47030 del 23.06.2025, atti non ostensibili fino alla completa definizione del contenzioso;

- per i motivi suddetti, la conclusione nei termini suesposti di un accordo di definizione stragiudiziale appare conforme ai canoni di ragionevolezza, convenienza, congruità e buon andamento amministrativo;

ritenuto, pertanto, di addivenire ad un accordo di definizione stragiudiziale e, a tal fine, di approvare il testo dell'accordo, avente contenuto transattivo, allegato alla presente deliberazione;

ritenuto che per l'approvazione del testo sussista la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1) del d.lgs. 267/2000, nonché in base al principio del *contrarius actus*, poiché l'approvazione dell'accordo comporta lo scioglimento della Concessione-contratto Rep. 5211 del 21.01.2004, stipulata a seguito di approvazione da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 81 del 19.12.2003, e relativa alla concessione di un bene immobile;

acquisito il parere dell'avv. Giorgio Trovato, incaricato della difesa del Comune di Rovigo nella controversia pendente avanti al Consiglio di Stato R.G. 3890/2024, assunto a prot. n. 46962 del 23.06.2025, non ostensibile fino alla completa definizione del contenzioso;

vista la nota dell'Advocatura Civica prot. n. 47030 del 23.06.2025, non ostensibile fino alla completa definizione del contenzioso;

acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/2000, per i profili di rispettiva competenza, da parte:

- del Segretario Generale, in qualità di Dirigente del Settore "Segreteria Generale", comprendente i servizi afferenti "Organi istituzionali, Segreteria - Gabinetto del Sindaco,



COMUNE DI ROVIGO

Avvocatura Civica, RPC, Programmazione e Controllo”;

- del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- del Dirigente del Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari opportunità, Sussidiarietà, Istruzione, Università, Affari Generali;
- del Responsabile dei Servizi Finanziari;

acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b), n. 6) del d.lgs. 267/2000;
con voti ...

DELIBERA

1) che le premesse della presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, l’allegata proposta di schema di “accordo di definizione stragiudiziale”, avente contenuto transattivo, tra il Comune di Rovigo, l’Istituto Rodigino di Assistenza Sociale e la Regione del Veneto in merito alla controversia pendente avanti al Consiglio di Stato R.G. 3890/2024, che costituisce parte integrante del presente atto;

3) di dare atto che, nello spirito di leale collaborazione tra P.A., per definire il regime IVA da applicare all’accordo di definizione stragiudiziale oggetto del presente atto, ci si è avvalsi dell’approfondimento effettuato da IRAS come in premessa specificato;

4) di dare mandato al Segretario Generale affinché proceda alla sottoscrizione dell’accordo di definizione stragiudiziale, con la collaborazione gestionale dei Settori comunali volta per volta competenti per gli adempimenti conseguenti;

5) di dare atto che agli obblighi finanziari derivanti dal presente accordo, pari ad € 1.800.000,00 per il versamento delle somme derivanti dall’accordo transattivo di € 54.032,00 per il versamento dell’imposta di registro e di bollo, si farà fronte con la somma accantonata nel rendiconto di gestione 2024, nell’avanzo accantonato sotto la voce “Fondo passività potenziali per Iras”;

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 131/1986 e dell’art. 22 del D.P.R. 642/1972, le parti contraenti sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta di registro e di bollo e, pertanto, il Comune di Rovigo, quale parte contraente, provvede allo stanziamento corrispondente all’intero importo dell’imposta di registro e di bollo dovuta per l’accordo *de quo* e si riserva di ripetere dalle altre parti la quota di loro spettanza, qualora fosse chiamato a versare l’intera imposta;

7) di trasmettere copia della presente deliberazione al legale incaricato dall’Ente, per gli adempimenti di competenza;



COMUNE DI ROVIGO

8) di dare atto che la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti degli Organi di indirizzo politico" del sito Internet istituzionale del Comune di Rovigo, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online, avviene in adempimento delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i

9) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei termini di legge, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di chiudere l'accordo e definire il procedimento giudiziario pendente.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni: Si veda parere del Segretario Generale su proposta di delibera ad oggetto "Approvazione schema di accordo di definizione stragiudiziale tra Comune di Roivgo, IRAS e Regione del Veneto"

Rovigo, 30/06/2025

IL SEGRETARIO
Michela Targa

Documento sottoscritto con firma digitale